

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 334/2014 del 10 giugno 2014)

Sommario

1)	Oggetto del Regolamento	2
	Individuazione dei tributi e delle altre entrate oggetto del presente Regolamento	
3)	Riscossione spontanea	2
4)	Messa in mora e recupero stragiudiziale dei crediti	2
5)	Riscossione coattiva	2
6)	Limiti di esazione e di rimborso	3
7)	Rateazione del pagamento	3
8)	Interessi	4
9)	Disposizioni Integrative e Attuative	4
10)	Disposizioni Finali	4
۸۱۱۵	anti	-



1) Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, ha per oggetto la riscossione dei Contributi di Bonifica di cui al R.D. n. 215 del 13/02/1933 e delle altre entrate di competenza del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale indicate al punto 2.

- 2) Individuazione dei tributi e delle altre entrate oggetto del presente Regolamento II presente Regolamento riguarda la riscossione delle seguenti entrate.
- Contributi di bonifica (Artt. . 860 Cod Civ. 10 e 21 del R.D. n. 215/1933 e 13 della L.R. n. 42/1984);
- Canoni di concessioni (Artt. 135 e seguenti del R.D. n. 368/1904, Art. 14 della L.R. n. 7/2004)
- Spese per l'esecuzione delle spese per gli interventi previsti dall'Art. 1 della Legge n. 183/1942;
- Rimborso delle spese a carico dei proprietari a titolo di concorso alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. n. 42/1984;
- Pagamento delle spese dei giudizi tributari ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n.
 546/1992.

3) Riscossione spontanea

La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto da parte del Consorziato o ricorrendo alla riscossione spontanea di cui all'art.32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

La determinazione di come combinare le due modalità spetta al Comitato Amministrativo.

In base alle determinazioni del Comitato Amministrativo, qualora i contribuenti del Consorzio coincidono con quelli di altri Consorzi di bonifica o di altri enti affini ai Consorzi di bonifica, quali i Consorzi Fitosanitari Provinciali, per ragioni di economicità del processo, la riscossione potrà avvenire mediante l'invio di avvisi di pagamento e relativi solleciti riguardanti anche entrate di competenza di tali Enti. In tal caso verrà recapitato ai consorziati un unico avviso.

4) Messa in mora e recupero stragiudiziale dei crediti

E' facoltà del Consorzio di attivare, prima dell'avvio della riscossione coattiva, appositi strumenti per la messa in mora ed il recupero stragiudiziale dei crediti da riscuotere.

A tal fine il Consorzio può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero.

I costi per la messa in mora e sollecito, così come deliberati dal Comitato Amministrativo, sono interamente posti a carico del contribuente / consorziato moroso.

5) Riscossione coattiva

La riscossione coattiva può avvenire con le seguenti modalità:

- Con il sistema dei ruoli esattoriali secondo le modalità di cui al D.p.r. n. 602/1973. In tal caso la riscossione coattiva è affidata agli agenti del servizio di riscossione che vi provvederanno in base alla normativa di legge sui ruoli esattoriali.
- Mediante Ingiunzione Fiscale con la procedura di cui al RD n. 639/1910 affidando ai soggetti abilitati all'esercizio della riscossione ex Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 le attività della sottoscrizione dell'ingiunzione e le altre attività necessarie per la riscossione coattiva del contributo.
- Resta infine salva la facoltà del Consorzio di esercitare direttamente la riscossione, in presenza di determinate circostanze di fatto che richiedono un'immediata operatività delle attività di riscossione coattiva. In tal caso la riscossione potrà avvenire con la procedura di cui al RD n. 639/1910. L'Ingiunzione Fiscale viene emessa e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento della Riscossione, appositamente nominato dal Comitato Amministrativo.

Gli elenchi dei contribuenti nei cui confronti è necessario procedere alla fase coattiva della riscossione, sia essa mediante ruoli esattoriali o mediante ingiunzione, devono essere preventivamente approvati dal Comitato Amministrativo ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera k) dello Statuto consortile.

Così pure, la determinazione delle modalità della riscossione coattiva e di come le varie modalità possono combinarsi compete al Comitato Amministrativo.

Ad esclusione dei casi in cui il recupero risulti infruttuoso, i costi della riscossione coattiva sono interamente posti a carico del consorziato / contribuente.

6) Limiti di esazione e di rimborso

Non si procede alla riscossione coattiva e non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del debito sia inferiore ad € 12,00 (euro dodici).

Per la riscossione coattiva tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante dalla somma di più annualità di contributo. Tale importo minimo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Sull'importo non si applica alcun arrotondamento.

7) Rateazione del pagamento

Ai contribuenti può essere concessa, su specifica e motivata richiesta scritta, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute, qualora l'ammontare complessivo del debito sia superiore ad € 300,00 (euro trecento), in rate mensili consecutive, di pari importo, fino ad un massimo di dodici rate.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine concesso per l'impugnazione del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) notificato per l'attivazione della procedura coattiva. Sulle rate sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati sull'importo rateizzato.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

8) Interessi

In caso di riscossione coattiva il Consorzio potrà applicare un tasso di interesse sugli importi dovuti in misura pari al tasso legale di interesse vigente, come determinato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali, decorrente dalla scadenza degli eventuali solleciti e atti di messa in mora regolarmente notificati.

9) Disposizioni Integrative e Attuative

Sono allegate al presente Regolamento per farne parte integrante, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione provvisorio, del Comitato Amministrativo e del Consiglio di Amministrazione che integrano il presente Regolamento nelle parti riguardanti la riscossione. Nell'esercizio delle rispettive competenze statutarie e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, il Comitato Amministrativo ed il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di modificare o integrare tali disposizioni attuative.

10) Disposizioni Finali

Reggio Emilia, 10 giugno 2014

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i propri effetti a decorrere dalla riscossione coattiva per i contributi il cui avviso bonario è stato emesso nel corso del 2014.



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211 - Fax 0522443254 - c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 409/2013/cda del 02/08/2013

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA DI CONTRIBUTI E CANONI DI CONCESSIONE.

L'anno 2013 il giorno 2 del mese di agosto si è riunito presso il Castello di Sarzano, in Comune di Casina, lungo la Strada Provinciale 11, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1	Zani Marino	Presidente	SI	12	Govi Giuseppe	Consigliere	SI
2	Bertolini Ivan	Vice Pres.	SI	13	Macchioni Mauro	· ·	NO
3	Mussini Tristano	Vice Pres	SI	14	Marzani Paolo	- 11	SI
4	Alai Giuseppe	Consigliere	NO	15	Melioli Lorenzo	ш	NO
5	Albertini Ezio	44	NO	16	Neri Umberto	- 16	NO
6	Bonini Mauro	**	SI	17	Pezzani Stefano	- 11	SI
7	Capone Maurizio	16	NO	18	Pinetti Lorenzo		SI
8	Carini Giuseppe	- 16	NO	19	Salvarani Giovanni	и	NO
9	Chiapponi Gianluca	11	SI	20	Sgarbi Ennio	ш	SI
10	Domenichini Giuseppe	16	SI	21	Villani Francesco	tt	SI
11	Gazza Filippo	16	NO	22	Zanni Stefania	u	NO

Per il Collegio dei revisori dei conti è presente:

Dott.ssa Dolci Loredana – Presidente

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. n. 42/1984 e dell'art. 22, comma 4 dello Statuto consortile, in rappresentanza del personale dipendente nessuno è presente.

Sono inoltre presenti, il Direttore Generale avv. Domenico Turazza, segretario verbalizzante, il Dott. Gianpaolo Schiroli, l'Ing. Raffaele Monica, l'Ing. Pietro Torri , il Dott. Aronne Ruffini e l'Ing. Nico Alberti.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 4 all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che la riscossione dei contributi e dei canoni di riscossione è articolata come segue:
 - il Consorzio provvede direttamente all'invio per posta ordinaria ed alla rendicontazione degli avvisi di pagamento;
 - dopo di che viene trasmesso ai consorziati morosi un sollecito di pagamento con posta raccomandata;
 - nei confronti di coloro che permangono morosi anche dopo che sono trascorsi i termini di pagamento del sollecito si avvia la fase coattiva con l'approvazione di una lista di carico o dei ruoli di riscossione da trasmettere ai concessionari per la riscossione per la notifica degli atti di ingiunzione o delle cartelle di pagamento;
 - il rapporto con i concessionari per la riscossione è regolato da apposite convenzioni che contemplano l'obbligo di corrispondere gli aggi e le spese per la notifica degli atti di riscossione coattiva;
- Preso atto che non è infrequente che i contribuenti paghino direttamente il Consorzio anche dopo la notifica degli atti di ingiunzione o delle cartelle di pagamento e, ovviamente, dopo la notifica del sollecito per raccomandata e che tale prassi, oltre ad appesantire ulteriormente l'attività amministrativa consortile, implica in ogni modo un aggravio di spesa a carico del Consorzio dovuto al rimborso delle attività intraprese dalla società incaricata alla riscossione coattiva fino al momento del discarico di tali posizioni
- Sentita la proposta del Comitato Amministrativo, formulata ai sensi dell'Art. 24, comma 2, lettera q) dello Statuto consortile, di provvedere all'addebito, nella prima emissione utile dei costi di riscossione coattiva nei confronti di quei contribuenti che, nonostante la notifica del sollecito a mezzo raccomandata e di quella dell'atto di ingiunzione, provvedano al pagamento direttamente al Consorzio;
- Ritenuto altresì, viste le difficoltà tecniche che impediscono di predisporre in tempi brevi una regolamentazione completa dell'attività di riscossione da sottoporre all'attenzione del

Consiglio di Amministrazione è comunque opportuno portare all'approvazione del Consiglio la proposta del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera q) dello Statuto consortile, trattandosi di una disposizione destinata ad incidere sui rapporti con la contribuenza;

- Dopo breve discussione;
- Con voto unanime espresso a termini statutari

delibera

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera q) dello Statuto consortile, di provvedere all'addebito, nella prima emissione utile dei costi di riscossione coattiva nei confronti di quei contribuenti che, nonostante la notifica del sollecito a mezzo raccomandata e di quella dell'atto di ingiunzione, provvedano al pagamento direttamente al Consorzio.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Jamin 10m

IL PRESIDENTE



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211 - Fax 0522443254 - c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 235/2013/com del 23/04/2013

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DOMANDE DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E CANONI DI CONCESSIONE.

L'anno 2013 il giorno 23 del mese di aprile, si è riunito presso la sede consorziale di Reggio Emilia il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Zani Marino	Presidente	Presente
2.	Bertolini Ivan	Vice Presidente	Presente
3.	Mussini Tristano	Vice Presidente	Assente
4.	Gazza Filippo	Consigliere	Presente
5.	Melioli Lorenzo	Consigliere	Assente

Per il Collegio dei revisori dei conti è presente:

Dott.ssa Mara Masini - Revisore

E' inoltre presente il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 10 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso che:
 - nella fase coattiva della riscossione pervengono frequentemente delle richieste di rateizzazione del pagamento, anche per importi modesti;
 - la crisi economica in corso richiede una particolare attenzione nel trattamento delle domande di rateizzazione;
- Ritenuto opportuno, nell'ottica di una maggior semplificazione dell'attività amministrativa, dare mandato al Presidente di concordare d'ufficio le rateizzazioni fino ad un massimo di 18 mesi per un ammontare non superiore a € 20.000,00
- Dopo breve discussione;
- Con voto unanime espresso a termini statutari

delibera

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di dare mandato al Presidente di concordare d'ufficio le rateizzazioni fino ad un massimo di 18 mesi per un ammontare non superiore a € 20.000,00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

0 Min 13 M

IL PRESIDENTE

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 • 42121 Reggio Emilia - c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO 62/2009/cda del 13/11/2009

Oggetto: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA TENUTA DEL CATASTO CONSORTILE ED ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'anno 2009 il giorno 13 del mese di novembre si è riunito presso la sede consorziale di Reggio Emilia il Consiglio di amministrazione provvisorio del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Zani Marino	Presidente	Presente	
2.	2. Bertolini Emilio Vice Preside		Presente	
3.	Gazza Savino	u	Presente	
4. Bertella Giuliano		Consigliere	Presente	
5.	Carini Giuseppe	п	Presente	
6.	Catellani Lorenzo	ш	Assente giustificato	
7.	Chiussi Ermenegildo	u	Presente	
8.	Ferrarini Fabrizio	- и	Assente giustificato	
9.	Galavotti Pietro	u	Presente	
10.	Gatti Pier Luigi		Presente	
11.	Melioli Lorenzo	H.	Presente	

E' presente il Dott. Sergio Savigni, Revisore dei Conti. Assenti giustificati la Dott.ssa Loredana Dolci, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Dott. Paolo Calvi di Coenzo, Revisore dei Conti.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale, Ing. Vito Fiordaligi, l'Avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. Gianpaolo Schiroli, l'Ing. Raffaele Monica, l'Ing. Nico Alberti, l'Ing. Pietro Torri e l'Ing. Paola Zanetti.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 7 all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO

Premesso che:

- ➤ i cessati Consorzi della bonifica Bentivoglio Enza e della bonifica Parmigiana Moglia hanno adottato numerosi provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività di tenuta dei rispettivi catasti consortili e di riscossione dei contributi di bonifica;
- A tal proposito si richiamano, per quanto riguarda la bonifica Parmigiana Moglia Secchia, le seguenti deliberazioni:
 - n. 22/2006/com del 7/02/2006 avente ad oggetto DETERMINAZIONI IN MERITO
 ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO PIANO DI CLASSIFICA;
 - n. 66/2006/com del 10/03/2006 avente ad oggetto DETERMINAZIONI IN ORDINE AI SOGGETTI CHIAMATI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA;
 - delibera n. 404/2004 di data 17 dicembre 2004, avente ad oggetto DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 8483/A DEL 26 SETTEMBRE 1995;
 - n. 140/2007/ CDA del 29/05/2007 avente ad oggetto l'APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO IRRIGUO PREVISTE DAL PIANO DI CLASSIFICA ALLE AZIENDE AGRICOLE DOTATE DI INVASI E/O POZZI;
 - n. 89/2008/com del 18/03/2008 avente ad oggetto CONTRIBUTI CONSORTILI: DISPOSIZIONI IN MERITO A SGRAVI E RIMBORSI INFRA ANNUALI, AI CONTRIBUTI RELATIVI A BENI IMMOBILI COINTESTATI;
 - n. 90/2008/com del 18/03/2008 avente ad oggetto CONTRIBUTI CONSORTILI: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INVIO DEGLI AVVISI CON IL SISTEMA DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA;
 - n. 91/2008/com del 18/03/2008 avente ad oggetto CONTRIBUTI CONSORTILI: DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI;
- ➢ Per quanto invece riguarda il Consorzio della bonifica Bentivoglio − Enza si richiamano le seguenti deliberazioni:

- n. 6 del 29/11/1996 avente ad oggetto PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DEL
 NUOVO PIANO DI CLASSIFICA ALLA CONTRIBUENZA;
- n. 36 di data 10/12/1997 avente ad oggetto DETERMINAZIONE IN ORDINE DI SOSPENSIONE DELLE PARTITE CATASTALI TERRENI 2° DISTRETTO AVENTE SUPERFICIE INFERIORE A 100 MQ.;
- n. 102 di data 18/01/2002 avente ad oggetto DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA
 FORMAZIONE DEI RUOLI PER L'ESERCIZIO 2002
- Esaminate le deliberazioni sopra indicate;
- Ritenuto di dover recepire in tutto i in parte le sopra indicate deliberazioni al fine di regolare correttamente l'attività della tenuta del catasto consortile e di riscossione dei contributi;

Dopo breve discussione alla quale hanno preso parte i Consiglieri Carini e Gatti; Con voto unanime espresso nei termini statutari,

delibera

- 1. le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di confermare, limitatamente alla parte di comprensorio ex BPMS, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Parmigiana Moglia Secchia n. 22/2006 di data 7 febbraio 2006, che l'irrigazione degli appezzamenti iscritti al catasto terreni ma non soggetti al beneficio irriguo e l'irrigazione dei terreni fuori comprensorio siano regolate dalla seguenti condizioni:

Irrigazione di appezzamenti iscritti al catasto terreni, ma non soggetti al beneficio irriguo

L'erogazione della irrigazione da parte del personale potrà avvenire:

- dopo richiesta dell'utente al Call Center Irrigazione, fornendo tutte le informazioni necessarie;
- nel caso vi sia disponibilità di risorsa idrica.

Qualora l'irrigazione venga erogata, il personale di campagna dovrà effettuare la registrazione dei dati di prelievo.

Inoltre verrà effettuato un accertamento tecnico per verificare se:

- a) l'appezzamento può essere irrigato solo in modo precario;
- b) le infrastrutture consortili e la disponibilità di risorsa idrica consentono di configurare su quel terreno (ed eventualmente su altri limitrofi) il beneficio irriguo.

Nel caso a) corrispondente a una situazione di "irrigazione precaria", attestata da referto tecnico vistato dal Dirigente d'Area competente, il richiedente sarà tenuto al pagamento della sola quota variabile calcolata in relazione alla quantità d'acqua utilizzata maggiorata del 30%, con un minimo di 30,00 euro. Il costo variabile dell'irrigazione precaria risulterà pertanto dall'applicazione della seguente formula: volume erogato (mc) x qv (euro/mc) x 1,30

Nel caso b), qualora si configuri un beneficio irriguo, il Dirigente d'Area competente effettuerà la proposta di iscrizione a ruolo per gli anni successivi, individuando gli indici tecnici necessari per la definizione del beneficio irriguo. Tale proposta, vistata dal Direttore, consentirà l'iscrizione al ruolo dell'irrigazione dei terreni indicati nel referto tecnico.

Per l'anno in corso il richiedente sarà soggetto al pagamento:

- della quota fissa qf relativamente alla sola superficie effettivamente irrigata;
- della quota variabile calcolata maggiorando del 30% il costo a metro cubo dell'acqua
 qv.

Irrigazione di appezzamenti iscritti al catasto terreni, fuori comprensorio

Nel caso di terreni "fuori comprensorio" gli utenti dovranno fare "richiesta di iscrizione all'irrigazione" entro il 15 marzo di ogni anno dichiarando la superficie che intendono irrigare, o al più tardi potranno effettuare tale richiesta al momento della prenotazione irrigua al Call Center Irrigazione.

Per tali terreni la competente Area del Consorzio produrrà referto tecnico, vistato dal proprio Dirigente, attestante le seguenti condizioni:

a) l'appezzamento può essere irrigato solo in modo precario;

b) le infrastrutture irrigue e le risorse sono tali da consentire al Consorzio una irrigazione con dotazioni simili a quelle dei terreni limitrofi all'interno del comprensorio soggette a beneficio irriguo.

Nel caso a) (irrigazione precaria) il costo è definito come al punto 3.a (solo irrigazione variabile maggiorata del 30%).

Nel caso b) (beneficio irriguo) i costi saranno costituiti da:

- spese fisse calcolate con riferimento alla sola superficie dichiarata (o a quella effettivamente irrigata se maggiore della dichiarata che sarà verificata a consuntivo).
- spese variabili calcolate in base ai volumi erogati e al costo a metro cubo dell'acqua maggiorato del 30%.

Sia nel caso a) che nel caso b) i costi saranno posti a carico degli utenti che hanno effettuato la "richiesta di iscrizione all'irrigazione".

- di disporre, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Parmigiana Moglia Secchia n. 66/2006 di data 10 marzo 2006, la possibilità che i contributi di bonifica siano pagati degli utilizzatori dei beni immobili iscritti al catasto consortile in forza di un contratto di affitto, di altro contratto agrario, di un contratto di comodato, ovvero del diritto di usufrutto, enfiteusi, uso, ecc, per quanto riguarda i terreni, ed in forza di un contratto di leasing, ovvero del diritto di usufrutto, uso ed abitazione, per quanto riguarda i fabbricati, alle seguenti condizioni ivi previste:
 - i proprietari debbono presentare al Consorzio un atto con il quale delegano gli utilizzatori dei beni immobili al pagamento dei contributi relativa alle sole spese variabili di irrigazione ovvero a di tutti i contributi di bonifica (di irrigazione spese fisse e variabili, bonifica idraulica);
 - l'atto deve essere sottoscritto, oltre che dai proprietari, anche dagli utilizzatori delegati al pagamento, in segno di accettazione della loro iscrizione ai ruoli di pagamento in vece e luogo dei proprietari;

- la dichiarazione di delega deve inoltre prevedere la responsabilità solidale dei proprietari in caso di mancato pagamento dei contributi da parte degli utilizzatori;
- la status di consorziato resta comunque di pertinenza dei proprietari a cui compete
 il diritto di elettorato attivo e passivo;
- questa facoltà viene riconosciuta per il 2006 limitatamente al contributo afferente le spese variabili dell'irrigazione e dai ruoli 2007 per tutti gli altri contributi ordinari, suppletivi esclusi;
- gli Uffici del Consorzio si faranno carico di precisare le modalità per l'esercizio della delega al pagamento con apposita istruzione operativa;
- resta comunque fermo ed impregiudicato il diritto degli affittuari a chiedere di essere iscritto al catasto consortile e nei ruoli di contribuenza e di acquistare diritto all'elettorato attivo e passivo a termini dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 11;
- 4. di confermare, limitatamente alla parte di comprensorio ex BPMS, in base a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Parmigiana Moglia Secchia n. 140/2007/ CDA del 29/05/2007, che l'applicazione dell'indice di dotazione nella misura dello 0,80 per i terreni con dispositivi a basso consumo attrezzati con invasi aziendali o interaziendali, è subordinata alle seguenti condizioni:
 - gli invasi debbono consentire un accumulo tale da garantire almeno un'irrigazione sulla superficie a cui sarà applicato l'indice di dotazione 0,80;
 - considerando come valore minimo per una irrigazione il quantitativo di 20 mm, pari a 200 mc/ha, si può stabilire che la superficie cui applicare l'indice ridotto sia pari ad 1 ha ogni 200 mc di invaso;
 - ulteriore condizione è che sia disponibile un sistema di distribuzione a basso consumo (ovvero a basse perdite) pertanto a pioggia, a goccia, ecc.;
 - in caso di appezzamenti che non coincidono con i mappali catastali l'indice 0,80 si applicherà alla superficie effettivamente servita dall'invaso, per cui, qualora il terreno

- servito sia pari al 70% del relativo mappale e l'indice di dotazione del rimanente 30% di terreno sia pari ad 1, il valore dell'indice di dotazione ragguagliato alla intera superficie sarà pari a 0,86 (0,80x0,70+1x0,30);
- dato che la presenza di eventuali pozzi può essere considerata equivalente alla presenza di un invaso ai fini dell'irrigazione, si potrà applicare l'indice 0,80 anche ai terreni dotati di pozzi, purché regolarmente autorizzati ai sensi di legge, di portata adeguata e connessi ad un impianto a basso consumo, per la intera superficie servita o servibile da quest'ultimo;
- al fine di effettuare la valutazione della superficie a cui applicare l'indice di dotazione 0,8, l'utente dovrà fare domanda scritta, precisando:
- il piano colturale (colture irrigate e superfici con indicazione dei dati catastali)
- il volume d'acqua accumulabile nell'invaso
- il tipo di impianto irriguo utilizzato
- l'autorizzazione dell'invaso o del pozzo
- nelle aree già caratterizzate da indici minori di 1 a causa di limitazioni di disponibilità l'indice di dotazione verrà adottato moltiplicando il valore caratteristico dell'area per 0,8, con la precisazione che in ogni caso l'indice di dotazione ridotto non potrà essere inferiore a 0,50;
- 2. per i terreni dotati di accumuli idrici o pozzi (regolarmente autorizzati ai sensi di legge) con impianti di distribuzione aziendali, tali da configurarsi come sistemi di irrigazione completamente indipendenti dalla canalizzazione di bonifica verrà applicato l'indice 0,50 previsto dal Piano di Classifica per i terreni con apporto unicamente da falda, con la precisazione che, in caso di scarsità della risorsa, a questi terreni potrà non essere concessa la derivazione di acque dalla canalizzazione di bonifica;
- 3. l'applicazione degli indici di cui sopra, e di ogni altro indice di beneficio, avvenga, subordinatamente alla verifica tecnica da parte del personale consortile, a valersi sui

contributi relativi all'annualità successiva alla domanda dei diretti interessati, che dovrà pervenire al Consorzio entro e non oltre la data del 31 luglio.

- di disporre, in parziale analogia a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Parmigiana Moglia Secchia n. 89/2008/com del 18/03/2008, che vengano ammesse le domande volte tanto alla ripartizione dei contributi tra i comproprietari quanto alla voltura e sgravio dei contributi in caso di cessione dell'immobile avvenuta entro l'anno di emissione dei ruoli, alle seguenti condizioni di massima:
 - gli importi derivanti dalla ripartizione dei contributi relativi ai beni cointestati siano comunque superiori al contributo minimo previsto dall'art. 12 bis dal D.pr. n. 602/73;
 - le domande di voltura e sgravio a valere sui contributi emessi nell'anno in corso debbono essere presentate entro la data del 31 agosto dello stesso anno. Dopo tale termine varranno per l'anno successivo;
 - la facoltà di domandare tali sgravi non è limitata ad alcun importo minimo di contributo per partita catastale.
- 6. di disporre, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Parmigiana Moglia Secchia n. 90/2008/com del 18/03/2008, che i contribuenti che aderiranno alla proposta di ricevere dall'anno prossimo gli avvisi di pagamento con il sistema della posta elettronica certificata avranno diritto ad una riduzione contributiva pari a € 1,00;
- 7. di disporre che, come già previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Parmigiana Moglia Secchia n. 91/2008/com del 18/03/2008 ed in conformità alla previsione di legge contenuta nell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 594/92, le domande di rimborso dei contributi erroneamente versati non possono essere accettate se presentate dopo due anni dall'avvenuto pagamento;

- 8. di confermare, limitatamente al comprensorio di montagna del cessato consorzio della bonifica Parmigiana Moglia- Secchia, che, come disposto con delibera n. 404/2004 di data 17 dicembre 2004, la rendita economica dei fabbricati censiti nelle categorie D ed E siano applicate al 60 % al fine del calcolo del beneficio di bonifica;
- 9. di confermare, limitatamente alla parte di comprensorio ex BBE, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Bentivoglio Enza n. 6 di data 29 novembre 1996, l'applicazione delle seguenti norme di carattere amministrativo per l'applicazione del piano di classifica alla banca dati consorziale:
 - a. Immobili D1 D7 D8 E1 e immobili semplicemente D nel solo distretto di pianura: calcolo di una rendita convenzionale pari a quella media per comune dei C2 (magazzini) ridotta mediante l'applicazione di un fattore 0,5.
 - b. Immobili D2 D3 D4 D5 D6 fanno riferimento alla propria rendita; qualora sia mancante utilizzare le medie riferite al distretto per categoria.
 - c. Immobili E2 E4 E5 E6 E7 applicare il ruolo solo se hanno la rendita.
 Immobili E3 E8 far riferimento alla propria rendita. Qualora la rendita sia mancante far riferimento a quella convenzionale così come calcolato al punto b.
 Immobili E9 riferimento rendita propria, se mancante utilizzare la rendita media riferita al distretto per la categoria.
 - d. Immobili di categoria A, B e C privi di rendita: applicare in via presuntiva la rendita media aritmetica per aree idraulicamente omogenee e per categoria.
 - e. Immobili accatastati all'Agenzia del territorio ma non censiti, cioè privi di categoria e di rendita: applicazione della rendita media per aree idraulicamente omogenee delle due categorie A e C.
 - f. Immobili di categoria D ed E per il solo distretto di montagna come ai punti 3 e 4, compresi i D: rendita media per aree idraulicamente omogenee.
 - g. Importi arrotondati per eccesso o per difetto in base alle disposizioni di Equitalia.

h. Terreni soggetti all'attuale contributo complementare extragricolo; si provvede al calcolo assimilandoli ai D con rendita convenzionale.

 i. Esclusione degli immobili al catasto terreni montagna con reddito dominicale inferiore a € 6,46.

di disporre, in parziale analogia a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Bentivoglio – Enza n. 36 del 10/12/1997, di sospendere, in via provvisoria, le partite del catasto terreni aventi superficie complessiva inferiore a mq.250 sino a quando non saranno accorpate alle loro partite principali;

di confermare, limitatamente alla parte di comprensorio ex BBE, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del cessato Consorzio della bonifica Bentivoglio – Enza n. 102 di data 18 novembre 2002, la soppressione del beneficio irriguo per i terreni i cui mappali siano occupati per lavori di pubblica utilità e in attesa di espropriazione e l'attribuzione agli immobili di nuova classifica al catasto urbano i seguenti parametri per determinare l'indice economico:

categoria D/10: rendita catastale attribuita o presunta;

categorie F/2 e F/5: 20% del valore della rendita calcolata per gli immobili di categoria
 D/1 D/7 D/8 E/1

categoria F/2: sospensione del contributo in attesa del recupero del fabbricato

• categoria F/3 e F/4: assimilate alle unità immobiliari sprovviste di rendita o classa mento quindi sospensione o rendita media per aree idraulicamente omogenee.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

mc1 nima